

**Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità
(OPP 2)**

Modifica del 16 novembre 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 60e

Attuale art. 60b

Art. 60f

Attuale art. 60c

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

16 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 831.441.1

